

RELAZIONI TRA AVVOCATI, SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALL'INFANZIA DEL COMUNE DI MILANO

LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI OPERATIVE

Il presente documento è stato redatto durante i lavori del Tavolo Tecnico convocato dal Garante dei Diritti per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Milano, Silvio Premoli, cui hanno partecipato Benetti Alessandrini Cristiana, De Rui Laura, Lovati Paola, Lucchelli Anna, Sessa Federico, Turetti Egidio, Zandrini Silvia

INTRODUZIONE

Parte prima

SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI TERRITORIALI

PREMESSA

- *I Servizi Sociali*
- *Gli Avvocati*
- *Considerazioni*

PRINCIPI GENERALI

RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

- *Incontri/Colloqui*
- *Curatori speciali nominati in qualsiasi sede: minorile e ordinaria, penale e civile*
- *Scambio di informazioni e documenti*
- *Relazioni e documentazione dei servizi*
- *Corrispondenza*
- *Comunicazione telefonica*

Parte seconda

SERVIZI ALL'INFANZIA

PREMESSA

PRINCIPI GENERALI

RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

- *Richieste, comunicazioni, colloqui*
- *Relazioni e documentazione dei servizi*

Appendici

Linee Guida sui Servizi Sociali

- *Allegato A*
- *Allegato B*



- Allegato C

Linee Guida sui Servizi all'Infanzia

- Allegato D
- Allegato E

Linee Guida sul Curatore Speciale

- Allegato F
- Allegato G
- Allegato H

RELAZIONI TRA AVVOCATI, SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALL'INFANZIA DEL COMUNE DI MILANO

LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI OPERATIVE

INTRODUZIONE

Al fine di promuovere il migliore interesse dei cittadini minorenni della nostra Città e di contribuire a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla *UN Convention on the Rights of the Child*, il Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Milano, sulla base delle sollecitazioni pervenute da più parti e della funzione, consegnata dal Regolamento per la Disciplina del Garante, di facilitazione di «azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti» (art.3, punto 4), ha convocato un Tavolo di lavoro tra Ordine degli Avvocati di Milano, Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, Direzione Welfare e Salute del Comune di Milano e Direzione Educazione del Comune di Milano, con l'obiettivo di valutare l'adozione di procedure, prassi e linguaggi condivisi.

Pare assolutamente in linea con lo spirito dei documenti internazionali e nazionali che affermano i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza la costruzione di positive condizioni di collaborazione tra professionisti impegnati, ciascuno secondo il proprio ruolo, ad accompagnare bambine, bambini, adolescenti e famiglie nella tutela di diritti fondamentali. Si tratta di promuovere un approccio professionale di concertazione tra professionisti dotati di sguardi disciplinari e competenze plurali, che sappia comporre i differenti contributi, nella consapevolezza che pervenire a definire concretamente il miglior interesse di ciascun bambino e bambina richiede sempre grandi competenze, disponibilità al dialogo e capacità di decentramento.

Parte prima

SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI TERRITORIALI

PREMESSA

Il problema della genitorialità carente, del mantenimento delle relazioni parentali, della conflittualità di coppia degenerativa, costituiscono bisogni sociali, ai quali le politiche, i servizi e gli operatori devono dare risposte efficaci e pertinenti nella co-partecipazione tra le varie istituzioni coinvolte. È bene partire da elaborazioni concettuali chiare e da una forte consapevolezza culturale e professionale, per poter definire prassi operative concrete, fattibili e comuni

È importante fare rete tra diversi attori, condividere e confrontare metodologie e sistemi operativi per creare un impianto operativo che funga da base per ogni singolo intervento e diventi un valido aiuto.

Assistenti Sociali dei Servizi e Avvocati si trovano a svolgere un ruolo fondamentale nella tutela delle persone minorenni e delle loro famiglie, ognuno in una posizione di indipendenza funzionale e autonomia decisionale.

Entrambe le categorie professionali appartengono al sistema di tutela dei diritti dei minorenni unitamente agli operatori delle Comunità di accoglienza e della rete di supporto socioeducativo territoriale, agli Operatori sanitari e ovviamente ai Magistrati.

Il potenziamento delle relazioni positive tra i Soggetti di tale sistema garantisce, senza tema di smentita, un migliore accesso all'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, sia questo avanti all'Autorità Giudiziaria minorile che ordinaria, penale e civile.

Il tutto nel rispetto reciproco dei ruoli e delle funzioni.

I Servizi Sociali

Il ruolo istituzionale principale dei Servizi Sociali è di natura amministrativa e attiene principalmente al supporto/sostegno delle persone in momenti di eventuale difficoltà o cambiamento e alla cura. Si fonda sulla richiesta di intervento, o quantomeno sull'acquisizione del consenso, da parte delle persone interessate dagli interventi. Quando manchi il consenso i Servizi possono svolgere la loro funzione e quindi hanno la possibilità, il potere di offrire percorsi di sostegno e cura esclusivamente attraverso un mandato della Magistratura. La connessione del lavoro tra Magistratura ed Enti territoriali in materia di provvedimenti in favore dei minorenni, sancita dalla legge¹, pone i Servizi nelle condizioni di dover affiancare alle funzioni di sostegno/cura i compiti demandati dall'Autorità giudiziaria, tra i quali quello di "valutazione e controllo", con inevitabili ricadute sull'andamento dei procedimenti giudiziari.

Un doppio ruolo che rende estremamente delicato l'intervento dei Servizi.

È in questo contesto che avviene l'incontro tra gli operatori dei Servizi Sociali gli Avvocati e, per le persone minorenni, anche i Curatori speciali.

¹ Primo tra tutti il D.P.R. 616/77 agli artt. 22 e 23: "Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all' articolo precedente le attività relative: agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile.

Gli Avvocati

Gli avvocati sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale di interesse costituzionale, che garantisce nei procedimenti di famiglia la difesa degli interessi e dei diritti delle persone adulte e, in presenza di

figli minorenni, quelli della persona bambina e della persona in formazione, con la piena consapevolezza delle implicazioni psicologiche e relazionali insite in tale ruolo².

L'avvocato, nel trattare i procedimenti familiari e minorili, per la complessità della materia e l'alto contenuto degli interessi coinvolti, deve necessariamente avere una formazione permanente particolare che si estende ad altre discipline quali la psicologia, la pedagogia, la sociologia, la criminologia, le tecniche di mediazione ed avere una conoscenza di base rispetto ai valori culturali in tema di genitorialità, cura ed educazione insiti in altri contesti culturali

Nei procedimenti familiari e minorili l'avvocato deve interagire, oltre che con il difensore delle altre parti (genitori), con gli altri operatori (psicologi, medici, educatori, etc) ed i Servizi Sociali del territorio e ha il dovere etico di evitare conflitti distruttivi.

L'avvocato dei genitori deve essere in grado di rappresentare al cliente cosa cambia rispetto al passato e come deve essere progettato il futuro nel rispetto dei diritti dei figli e del mantenimento di corrette relazioni³

Considerazioni

Gli Operatori sociali, in sede di formazione, hanno portato esperienze altamente positive rispetto al lavoro con gli Avvocati che, in taluni casi, si sono resi promotori e garanti di un migliore rapporto tra Servizi e i soggetti coinvolti, favorendo così la riuscita dei percorsi di sostegno e cura proposti. Sono tuttavia presenti esperienze che vedono sorgere tra Avvocati e Servizi difficoltà di comunicazione e comprensione, a volte così radicali da sfociare anche in denunce contro gli

² Tra i fondamentali doveri dell'avvocato si impongono quelli di proibità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9), lealtà e correttezza (art. 19), fedeltà (art. 10) segretezza e riservatezza (art. 13), competenza (art. 14) diligenza (art. 12) aggiornamento professionale e formazione continua (art. 15) implementati dalla conoscenza anche di altre discipline, doveri ancora più rilevanti quando i diritti da tutelare riguardano le relazioni familiari e una persona minore di età. L'Avvocato deve inoltre esercitare la propria attività in piena libertà (art.11), in indipendenza (art. 9) anche emotiva ed in autonomia al fine di esercitare un'effettiva tutela dei diritti del suo assistito, sia esso uno o entrambi i genitori oppure il minorenne stesso. L'avvocato dei genitori non può ascoltare né contattare in alcuno modo i figli minorenni su questioni che riguardano controversie in materie familiari e minorili: il divieto è assoluto ai sensi dell'art. 56, 1° e 2° comma, del codice deontologico forense.

³ L'avvocato deve prestare la sua consulenza aiutando il cliente a: (i) creare soluzioni personali e a concentrarsi su obiettivi futuri, sia della famiglia che individuali; (ii) sollecitarlo ad imparare ad ascoltare e a comunicare e risolvere i problemi in modo efficace; (iii) invitarlo a considerare i punti di vista e l'interesse dell'altra parte e ad assumere la responsabilità di impegnarsi attivamente nella procedura. Deve fare presente al cliente cosa cambia rispetto al passato e come deve essere progettato il futuro nel rispetto dei diritti dei figli e del mantenimento di corrette relazioni

Operatori per diverse tipologie di reati, dalla sottrazione di minorenni, all'abuso d'ufficio, all'omissione di atti di ufficio.

D'altra parte, è ancora diffusa tra gli Avvocati – soprattutto quelli con meno esperienza in materia – una considerazione molto critica dei Servizi Sociali, visti come poco efficienti e al contempo detentori di un potere non solo di intervento ma anche di valutazione rilevante nel procedimento ma sottratto al contraddittorio.

L'Amministrazione Comunale con l'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Ordine degli Assistenti Sociali ritiene fondamentale promuovere un confronto sul tema al fine di ricercare alcune prassi che possano favorire la comunicazione, il buon andamento della collaborazione tra le due professionalità attraverso la maggiore conoscenza dei rispettivi ruoli, competenze e attribuzioni, in favore di una migliore realizzazione dei percorsi di tutela, in particolare dei soggetti minorenni.

PRINCIPI GENERALI

La presenza degli Avvocati è pressoché costante nei procedimenti che riguardano le famiglie e i minorenni⁴.

⁴ L'assistenza, rappresentanza e difesa – eventualmente anche con difensore di ufficio – è obbligatoria nei procedimenti penali per l'indagato/imputato e nei procedimenti di adottabilità per i genitori e per il minorenne (al quale è in tali casi sempre nominato un curatore speciale); nei procedimenti di famiglia avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria (separazione, divorzi, procedimenti ex art. 337 bis c.c.) Le ipotesi tipiche di nomina obbligatoria del curatore speciale sono: i procedimenti di adottabilità (art. 8 e artt. 10 15 e 16 l.ad); le cosiddette azioni di stato (la nomina è talvolta prevista espressamente, altre volte vi si fa ricorso in applicazione dell'art. 78 c.p.c. come ad es. art. 250 co. 4° c.c. e art. 269 c.c.); le questioni patrimoniali previste dagli art. 320-321 c.c. La Legge 206/2021, ha introdotto i nuovi commi 3° e 4° dell'art. 78 c.p.c.: in vigore dal 22 giugno 2022., ampliando le possibilità di nomina. In base alle nuove disposizioni il giudice ha l'obbligo di procedere alla nomina del curatore speciale del minorenne, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento, nei seguenti casi:

- nei cosiddetti procedimenti “de potestate”, cioè quando il Pubblico Ministero ha chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori o se uno ha chiesto la decadenza dell'altro, (cfr. art. 78 c.p.c. comma 3° n. 1);
- quando è adottato un provvedimento di allontanamento del minorenne dall'ambiente familiare ai sensi dell'art. 403 c.c. o in caso di affidamento temporaneo del minorenne ai sensi dell'art. 2 e seguenti della l. 184/1983 (cfr. art. 78 c.p.c. comma 3° n. 2);
- quando dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minorenne tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori (art. 78 c.p.c. co. 3° n. 3), ad esempio nei procedimenti per la decadenza della responsabilità genitoriale (art. 330) o per la condotta del genitore pregiudizievole ai figli (art. 333) promossi dal PM nei confronti di un solo genitore;
- quando ne faccia richiesta il minorenne che abbia compiuto 14 anni (cfr. art. 78 c.p.c. comma 3° n. 4).

Con l'inserimento del quarto comma dell'art. 78 c.p.c. il disegno di legge introduce inoltre un'ulteriore facoltà di nomina del curatore speciale del minorenne, per l'ipotesi in cui al giudice i genitori appaiano, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minorenne (per esempio nel corso di separazioni o divorzi altamente conflittuali); in questo caso il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. E' altresì previsto che in caso di nomina del curatore speciale del minorenne, con il provvedimento di nomina o con un atto successivo non impugnabile, il giudice può attribuire al curatore specifici poteri di rappresentanza sostanziale (ad esempio in merito alla possibilità di compiere alcuni atti quali l'iscrizione a corsi scolastici ed extrascolastici, l'assenso alle cure, ecc.): Il curatore speciale del minorenne ha l'obbligo di procedere all'ascolto del minorenne e può essere revocato (la richiesta può provenire dal minorenne che abbia compiuto 14 anni, dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, dal tutore o dal PM. La richiesta deve essere motivata e rivolta al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile. Le motivazioni della revoca possono essere sia gravi inadempienze del curatore che il venir meno dei presupposti per la nomina.

Nei casi in cui le persone siano sprovviste di Avvocati sarà cura del Servizio Sociale fornire tutte le informazioni necessarie in ordine all'obbligatorietà o possibilità della presenza degli stessi e, ove accessibile, alle modalità di ottenimento del beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, indirizzando gli interessati nel caso di bisogno al competente Ordine degli Avvocati per la scelta di un avvocato di fiducia.

I Servizi Sociali, prima di interloquire con gli Avvocati, avranno cura di acquisirne l'attestazione scritta contenente la sussistenza dell'incarico difensivo e il procedimento d'interesse ovvero quando il procedimento si è concluso con un provvedimento definitivo, la sussistenza di un mandato di assistenza alla parte.

Il principale obiettivo del lavoro Sociale e socioeducativo è la costruzione di una **relazione di fiducia⁵ per poter costruire con le persone azioni di sostegno/cura** che si svolgono attraverso percorsi mirati di accompagnamento delle persone alla valorizzazione delle proprie risorse personali, familiari e di comunità. Tale relazione, avendo natura "clinica", necessita di uno spazio riservato e protetto di lavoro tra le persone coinvolte e gli Operatori. I colloqui professionali devono essere pertanto necessariamente svolti in modalità riservata.

È importante che le persone comprendano che la relazione tra Operatori e Avvocati non può assolutamente sostituire il contatto, i colloqui, il rapporto diretto tra Servizio e persone interessate dagli interventi sociali e socioeducativi.

In caso di rifiuto al rapporto diretto con i Servizi e i loro operatori, con delega al proprio avvocato di presenziare in sostituzione, o di pretesa di una presenza dell'Avvocato costante in ogni incontro, i Servizi sociali stessi saranno costretti a sospendere la loro attività, informando l'Autorità Giudiziaria procedente dell'impossibilità di svolgere il proprio lavoro, sociale e socioeducativo, in piena autonomia.

RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Incontri/Colloqui

I Servizi, una volta ricevuto il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, comunicheranno i tempi per la presa in carico e il nome degli Operatori di riferimento agli interessati e ai loro avvocati. Saranno forniti dal Servizio i numeri telefonici e gli indirizzi e-mail istituzionali da utilizzare per le successive comunicazioni.

L'Avvocato non interloquisce con i singoli operatori della rete, ma solo con l'Assistente sociale di riferimento

⁵ Si veda il nuovo Codice Deontologico dell'Assistente Sociale in particolare Titolo 1, 2 e 14

I Servizi Sociali potranno incontrare gli interessati in presenza del proprio Avvocato in colloqui di natura informativa/esplicativa del percorso di intervento sociale e socioeducativo attivabile. La presenza degli Avvocati di parte, in fase di avvio del lavoro sociale di accompagnamento, è auspicabile affinché vi sia trasparenza sul ruolo e sulle attività dei servizi sociali e socioeducativi e sul ruolo degli Avvocati quali rappresentanti in sede di contenzioso o processuale. Il Servizio illustrerà nella stessa sede le modalità operative che verranno seguite e le caratteristiche del lavoro che verrà svolto.

In ogni momento del percorso gli Operatori e/o il Responsabile del Servizio saranno a disposizione, previa richiesta scritta e comunicata con congruo anticipo, dell'Avvocato che voglia chiedere incontri chiarificatori o di coordinamento secondo le modalità qui indicate e attraverso i recapiti forniti al primo incontro.

Negli incontri successivi in presenza delle persone interessate e degli Avvocati, gli Operatori, in accordo con entrambi, potranno proporre, nei casi più delicati, di redigere una sintesi delle decisioni prese e degli accordi raggiunti, controfirmata dai presenti per presa visione.

I Servizi devono mantenere un rapporto con gli Avvocati delle parti che garantisca pari opportunità di collaborazione/informazione. Ad esempio, in caso di richiesta di colloquio di un Avvocato, sarà prontamente informato anche l'Avvocato dell'altra parte e il curatore speciale del minore se nominato. In caso di informazioni destinate alle parti che coinvolgano gli Avvocati, i Servizi provvederanno ad informarli contestualmente. I Servizi Sociali, in presenza di situazioni di conflittualità genitoriale, possono proporre in prima istanza una convocazione delle parti congiunta, in presenza di entrambi gli Avvocati. In tale sede i presenti potranno concordare, o meno, sulla possibilità di successive interlocuzioni con gli Avvocati da farsi separatamente.

Non è consentito registrare gli incontri⁶.

I Consulenti tecnici delle parti nominati in giudizio non potranno presenziare agli incontri professionali propri della relazione di aiuto tra Assistente Sociale o altro Operatore socioeducativo (mediatori, educatori professionali etc.) e persone interessate⁷.

⁶ In un contesto dedicato al sostegno e alla cura delle persone minorenni si condivide che tutti gli operatori intervenuti pongano in essere condotte volte alla salvaguardia dei dati personali relativi agli stessi, al fine di evitare rischi di loro esposizione e strumentalizzazione. Tale salvaguardia, peraltro, è dovuta anche con riferimento ai dati delle perizie, degli operatori e professionisti che partecipano ai percorsi, soprattutto in considerazione dei temi trattati nei percorsi e progetti che ineriscono dati particolari di cui all'art. 9 Reg. EU n. 2016/679 per i quali vige un generale divieto di trattamento, salvo le eccezioni ivi previste. Si rammenta, in tale contesto, che gli operatori (in quanto autorizzati del Servizio Titolare) e gli avvocati sono sottoposti alla disciplina di cui al Reg. Eu n. 2016/675 in tema di protezione dei dati personali per cui oltre a garantire la raccolta dei dati secondo i principi di finalità, minimizzazione, proporzionalità e limitazione della conservazione, previa informativa agli interessati, debbono adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per assicurare la sicurezza dei dati in ogni fase della gestione degli stessi.

Si consulti anche Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 2 febbraio 2015

⁷ Vedasi in proposito le Linee Operative sulla CTU e CTP dell'Ordine degli Assistenti Sociali

Curatori speciali nominati in qualsiasi sede: minorile e ordinaria, penale e civile

In caso di nomina di un curatore speciale del minore⁸, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze⁹, è opportuno realizzare quanto prima il contatto tra Curatore e Servizi incaricati per poter condividere da subito informazioni e considerazioni utili per il miglior intervento nell'interesse del minore nel procedimento giudiziario.

I Curatori speciali del minore, ricevuto il provvedimento di nomina, dovranno con tempestività prendere contatto con gli Operatori incaricati ed i Responsabili, potranno con loro interloquire per telefono e per iscritto e richiedere l'inoltro, dopo il deposito all'autorità giudiziaria, di documentazione e relazioni dei Servizi.¹⁰

I curatori speciali potranno partecipare agli incontri di rete con gli operatori incaricati¹¹.

Con il conferimento dell'incarico da parte dell'autorità giudiziaria il Servizio Sociale avvia il percorso di conoscenza e analisi con il minore e la famiglia, con la convocazione congiunta dei genitori presso il Servizio per la lettura del decreto. È opportuno convocare anche gli avvocati di parte e il Curatore speciale del minore che spiega il suo ruolo. Nei casi di violenza intra-familiare la convocazione dei genitori deve avvenire separatamente.

⁸ La convenzione dell'ONU "Dichiarazione Universale dei diritti del Fanciullo" del 1959 (art. 12) e la Convenzione di Strasburgo del 1996 (artt. 3 e 4), prevedono che il minore ha il diritto di nominare un proprio rappresentante nei procedimenti che lo riguardano. La legislazione italiana ha tradotto questo diritto istituendo la figura indipendente del curatore speciale con la funzione di interpretare l'interesse del minore in situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale tra il minore ed i genitori. Il Curatore Speciale del minore assume la funzione con la nomina e ne resta investito per tutta la durata del procedimento fino a che non viene meno la situazione che ne ha reso necessaria (o opportuna) la nomina. È parte e dunque ha anche la legittimazione ad impugnare il provvedimento al termine del procedimento o a resistere nel procedimento di impugnazione promossa da un'altra parte. Per prassi, il curatore speciale è un avvocato. Ad oggi non esistono indicazioni normative sulle caratteristiche che deve possedere questa figura né sulle qualifiche richieste: l'Ordine degli Avvocati di Milano ha un Regolamento in materia e da tempo organizza corsi di formazione multidisciplinari e l'associazione "Unione Nazionale Camere Minorili" sin dall'anno 2009 ha predisposto delle linee guida del curatore speciale del minore nei procedimenti civili, aggiornate con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui alla legge 26 novembre 2021 n. 206 (<https://lnx.camereminorili.it/linee-guida-curatore-speciale-del-minore/>) Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato in data 28.06.2022 le "Raccomandazioni per Curatori speciale dei minori" (www.cfnews.it)

⁹ I rapporti, nel rispetto delle rispettive norme deontologiche, devono essere improntati a correttezza, lealtà, spirito di collaborazione reciproci. Per garantire una tutela effettiva alle persone che si rivolgono all'autorità giudiziaria in situazioni particolarmente complesse, di forte impatto emotivo, è altresì necessario che tutti gli operatori siano particolarmente formati anche attraverso una formazione obbligatoria continua e multidisciplinare seguendo le indicazioni europee più recenti (cfr. Linee guida Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa "on child-friendly justice" 17.11.2010).

¹⁰ Ogni decisione del curatore deve essere assunta nel rispetto del miglior interesse del minore, condividendo la finalità con altri operatori coinvolti (giudici, esperti, servizi sociali, etc.) quindi occorre che vi siano parametri per lo studio del caso e la valutazione degli elementi che emergono nell'istruttoria il più possibili uniformi.

¹¹ Il Curatore Speciale del minore deve essere coinvolto nel lavoro di rete perché rappresenta nel procedimento il minore e costituisce un prezioso canale di comunicazione sia con l'Autorità Giudiziaria che con i difensori dei genitori

Scambio di informazioni e documenti

I Servizi potranno acquisire informazioni dalle persone e/o dai loro Avvocati relative a eventuali procedimenti aperti presso diverse Autorità giudiziarie; è preferibile che tali informazioni siano fornite accompagnate dai riferimenti identificativi del procedimento.

Si invitano gli Avvocati a far immediatamente presente al Servizio nel rispetto del segreto istruttorio e professionale e con le cautele del caso, l'esistenza di procedimenti penali in corso per ipotesi di violenza e/o maltrattamenti in famiglia, al fine di mettere il Servizio in condizione di non ledere i diritti delle persone coinvolte, consentire la migliore protezione delle persone offese e non violare il segreto istruttorio.

Si invitano gli Avvocati ad evitare di fornire ai Servizi Sociali atti di parte ovvero documenti o altro avente natura di prova (ad es. registrazioni audio e video di conversazioni, episodi, foto, report di messaggistica telefonica su qualsiasi supporto) riservando tale attività nell'ambito del procedimento giudiziario.

Relazioni e documentazione dei servizi

Le parti e i loro difensori possono acquisire le relazioni dei servizi sociali facendo accesso al fascicolo telematico o con istanza al TM

L'accesso ad altra documentazione depositata presso i Servizi è possibile secondo la legge e disciplinato da atti regolamentari del Comune di Milano¹². (link del comune su accesso agli atti)

Corrispondenza

Le comunicazioni degli Avvocati dei genitori tramite posta elettronica con gli Operatori incaricati vanno evitate, salvo per richieste e comunicazioni organizzative relative agli incontri. In caso di richieste particolari che esulino da quanto appena indicato, gli Avvocati potranno rivolgere le loro richieste ai Responsabili del Servizio. Nel primo incontro, come detto, verranno forniti i corretti recapiti ai quali inviare le missive.

La corrispondenza tra Operatori e persone interessate sul merito del lavoro svolto è riservata al rapporto tra gli stessi. Non è opportuno che gli Avvocati dei genitori vengano messi in copia in tali comunicazioni.

¹² Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 7.9.2010 Regolamento per la disciplina di accesso ai documenti amministrativi.
<https://www.comune.milano.it/comune/statuto-regolamenti-patrocini/regolamenti/ab/accesso-agli-atti>

Comunicazione telefonica

In conformità ai principi di protezione dei dati personali, già richiamata, si conviene che le comunicazioni debbano mantenersi all'interno dei canali istituzionali come sopra indicati, evitando il ricorso alla messaggistica¹³.

Per questioni da riferire agli Operatori per la tutela delle persone coinvolte le comunicazioni telefoniche tra difensori dei genitori e Servizi sono in linea di principio da evitare, salvo questioni urgenti e indifferibili.

Le istanze degli Avvocati dovranno essere riportate al Servizio per iscritto anche se comunicate precedentemente in forma orale in via d'urgenza.

¹³ Con riferimento alla messaggistica – che, come noto, prevede anche lo scambio di messaggi vocali, oltre che di immagini e documenti, ampliando le categorie di dati raccolti - gli stessi fornitori di tali servizi offerti sul mercato delle app (ad esempio WhatsApp) hanno dichiarato di non poter garantire, soprattutto con riferimento alle versioni gratuite di largo uso comune, le misure tecniche ed organizzative richieste dalla normativa soprattutto in relazione a dati relativi a minorenni o a dati particolari come quelli inerenti la salute o dati giudiziari (art. 9 Reg.Eu. n. 2016/679). In questo senso, l'utilizzo di tali strumenti allo stato non risulta conforme alla normativa. Si rammenta che sotto tale profilo avvocati ed operatori sono sottoposti, ciascuno per il proprio differente ruolo e con differenti responsabilità, al rispetto del Reg. Eu n. 2016/675, dovendo dimostrare l'adozione delle misure tecniche ed organizzative adeguate ai fini della predisposizione di un sistema di protezione dei dati personali secondo una previa progettazione e per impostazione predefinita (c.d. principi di privacy by design e by default).

Parte seconda

SERVIZI ALL'INFANZIA

PREMESSA

I servizi per l'infanzia del Comune di Milano sono un sistema articolato costituito da diverse offerte educative per bambini e bambine nella fascia di età compresa tra 0 – 6 anni.

Si pongono come complesso di opportunità educative volte alla crescita integrale dei bambini, allo sviluppo pieno ed armonico delle loro potenzialità ed al sostegno delle famiglie. La realizzazione di tali finalità deriva dal riconoscimento dei bambini come protagonisti della propria esperienza di crescita e dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come coprotagoniste del progetto educativo dei servizi, come risorsa da sostenere, affiancare e valorizzare.

In questo ambito i genitori, interlocutori principali e naturali del rapporto con la scuola, si relazionano con i servizi educativi a volte tramite l'intervento dell'Avvocato per formulare richieste, avere informazioni, interagire con gli operatori.

Il personale educativo si rapporta costantemente con le famiglie. A fronte di eventuali interlocuzioni degli avvocati di parte possono nascere negli operatori dubbi o incertezze sulle migliori modalità di comunicazione.

L'avvocato che assiste la famiglia o il singolo genitore può a sua volta non comprendere le ragioni di una mancata adesione alle richieste e/o proposte avanzate nell'interesse del proprio assistito, a volte per difficoltà di relazione, altre volte per mancata comprensione dei principi che regolano l'agire dei servizi educativi.

Nel rispetto, pertanto, dei rispettivi ruoli e funzioni, si ritiene fondamentale individuare alcune prassi che possano migliorare l'interazione tra servizi educativi ed Avvocati e favorire percorsi di cura dei più piccoli e di supporto alle relative famiglie.

PRINCIPI GENERALI

Nella relazione con le famiglie i servizi educativi promuovono una positiva alleanza tra scuola e genitori attraverso il riconoscimento di una corresponsabilità educativa e la costruzione e cura di un rapporto di fiducia.

L'alleanza promossa dal personale educativo è nell'interesse dei bambini e a supporto delle famiglie e non per favorire gli interessi particolari dell'uno contro l'altro genitore.

I servizi educativi pertanto mantengono una posizione di terzietà e neutralità rispetto alle eventuali dinamiche conflittuali intra familiari, non avendo titolo ad intervenire nel conflitto stesso.

La corresponsabilità e la relazione di fiducia con la famiglia presuppongono la partecipazione ed il coinvolgimento attivo dei genitori nella vita dei servizi e momenti dedicati di condivisione e confronto con il personale educativo.

Ogni eventuale contatto, pertanto, tra Avvocato e Servizi educativi non può in nessun modo sostituire la relazione diretta, le comunicazioni ed i colloqui tra personale educativo e genitori.

RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Richieste, comunicazioni, colloqui

È opportuno che istanze, richieste o comunicazioni, sia scritte che orali, da parte degli Avvocati dei genitori non siano dirette agli educatori ma siano rivolte al Responsabile della struttura che, oltre alla gestione pedagogica ed amministrativa, coordina il personale educativo e cura i rapporti con i soggetti esterni; il Responsabile potrà consultare gli educatori e/o gli uffici dell'Amministrazione di volta in volta interessati.

Relazioni e documentazione dei servizi

Spetta alla parte interessata presentare al Responsabile della sede eventuali provvedimenti dell'Autorità competente per consentire al servizio educativo di conoscere ed osservare le relative disposizioni.

I servizi educativi mantengono una posizione di terzietà e neutralità rispetto alle dinamiche di conflittualità familiare, attenendosi alla documentata regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli stabilita dall'Autorità Giudiziaria.

In presenza di mandato dell'Autorità Giudiziaria, i servizi sociali competenti per materia, previa comunicazione al genitore interessato salvo esigenze di protezione, potranno acquisire informazioni presso le sedi educative e scolastiche. I rapporti tra servizi educativi e servizi sociali sono sempre finalizzati all'esclusivo interesse dei bambini.

La richiesta di visione e/o copia di documentazione nella disponibilità dei servizi educativi avviene secondo le norme di legge e quanto disciplinato da atti regolamentari del Comune di Milano¹⁴.

¹⁴ Si consulti al riguardo: <https://www.comune.milano.it/comune/accesso-agli-atti>

Milano, dicembre 2022


Garante dei Diritti per l'infanzia e l'adolescenza

Prof. Silvio Premoli



Per l'Ordine degli Avvocati di Milano

Avv. Vinicio Nardo




Per l'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia

Dott.ssa Manuela Zaltieri



Per la Direzione Educazione del Comune di Milano

Dott.ssa Monica Cracchi Bianchi



Per la Direzione Welfare e Salute del Comune di Milano

Dott.ssa Cristiana Benetti Alessandrini



ALLEGATO A

DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DEL LAVORO SOCIALE DI PREVENZIONE, PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI DIRITTI DEI SOGGETTI MINORI DI ETÀ'

Il Servizio Sociale.¹⁵:

Il servizio sociale è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione sociale, nonché la liberazione delle persone. Principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e rispetto delle diversità sono fondamentali per il servizio sociale. Sostenuto dalle teorie del servizio sociale, delle scienze sociali, umanistiche e dai saperi indigeni, il servizio sociale coinvolge persone e strutture per affrontare le sfide della vita e per migliorarne il benessere. (...) mandati fondamentali della professione di assistente sociale comprendono la promozione del cambiamento, della coesione sociale, nonché l'empowerment e la liberazione delle persone

Il sistema dei servizi sociali¹⁶ in Italia

Dal Piano Nazionale:

"1.1.1 Prossimità, promozione, protezione, universalismo (...) Il sistema dei servizi sociali – attraverso la conoscenza diretta e associata delle problematiche e delle risorse individuali e collettive presenti sul territorio – svolge un ruolo chiave nella promozione della coesione sociale e nella costruzione di sicurezza sociale (...) art 22 della L.328/2001 comma 4: "In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni Ambito territoriale (...) , tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni: - servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; - servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; - assistenza domiciliare; - strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; - centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario".

¹⁵ Definizione internazionale di Servizio Sociale (traduzione in italiano dall'inglese "Global definition of Social Work" anno 2014; a cura di A. Sicora v1 dd. 30.04.14) si vedano anche Titolo 1 e 2 del Codice Deontologico dell'assistente sociale CNOAS

¹⁶ Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021- 2023 pag. 7 – 10

Responsabilità e obiettivi degli interventi di servizio sociale:

l'ente locale¹⁷ è responsabile dei servizi sociali e dell'esecuzione dei mandati dell'Autorità Giudiziaria a protezione e tutela dei diritti delle persone minori di età definiti da norme e convenzioni di rilievo internazionale, nazionale e locale. L'Ente Locale responsabile dei servizi sociali mantiene la propria autonomia amministrativa e quindi organizzativa e metodologica nella attivazione e gestione degli interventi sia diretti che affidati a terzi.

I servizi sociali offrono: orientamento, ascolto partecipato, incontri individuali, di coppia, multigenerazionali, e di gruppo e una specifica progettazione personalizzata, finalizzata, a seconda dell'analisi del bisogno e delle risorse, a:

1. identificare **bisogni, risorse e fragilità** della persona/ nucleo/contesto, **concordare con gli interessati**¹⁸, percorsi di gestione e fronteggiamento dei problemi, tenuto conto delle caratteristiche del contesto di vita; dare informazioni mirate sul **sistema formale e informale di servizi/interventi** e prestazioni presente in città utile alla persona/nucleo/contesto;
2. costruire con il singolo e la sua famiglia/rete informale, **progetti di sostegno specifici individuali e/o di gruppo** in area sociale, educativa, assistenziale o psico-sociale,
3. Coinvolgere **la rete dei servizi sanitari e sociosanitari** del territorio e il **sistema scolastico ed educativo** nel processo di prevenzione, promozione, supporto e protezione delle persone minorenni
4. attivare e **verificare periodicamente gli esiti dei singoli PROGETTI** con gli interessati, valutando gli interventi di sostegno, sollievo o protezione (questi ultimi prescritti dall'Autorità Giudiziaria)

Il servizio sociale dell'ente locale ha un ruolo di regia/case management e pertanto cura e promuove l'attuazione di interventi psico-socio-educativi svolti su progetto personalizzato con i diversi soggetti gestori contrattualizzati dall'Ente Locale (esecutori di pubblico servizio) oltre che in rete con i servizi socio sanitari e sanitari coinvolgibili. In particolare, i servizi sociali si interfacciano con i servizi sanitari e sociosanitari responsabili¹⁹ di interventi a favore dell'infanzia,

¹⁷ DPR616/77 artt 22, 23, 25 e successivamente L.382/2000

¹⁸ mandato dell'Autorità Giudiziaria «autorizza» gli Operatori dei servizi, ovvero conferisce loro il dovere/potere di avvicinarsi alle persone per offrire loro un affiancamento sociale, socio-educativo, di protezione e promozione dei diritti dei soggetti minorenni - focus di ogni incarico ai servizi sociali - . Non si tratta di mandati eseguibili senza la, seppur minima, volontaria attivazione e adesione delle persone. In caso di esecuzioni di alcune parti dei mandati in forma coercitiva è quindi sempre indispensabile l'intervento delle FFOO quali ausiliari del Magistrato in esecuzioni appunto di azioni coattive es allontanamento del maltrattante dal nucleo familiare, allontanamento del minore in caso di rischio/opposizione degli esercenti la responsabilità genitoriale etc.

¹⁹ appartenenti al Sistema Sanitario Regionale e per Milano ad 1 ATS / 3 ASST diversamente articolate al loro interno. ad es. Consultori Familiari, Unità di Neuropsichiatria dell'infanzia e Adolescenza UONPIA, Centri Psico Sociali CPS. Serd, NOA e Medici di

adolescenza e promozione, sostegno alla genitorialità oltre che del trattamento specialistico dell'abuso, maltrattamento e violenza assistita e di tutte le situazioni di disagio sottoposte a procedimenti civili e penali riguardanti minorenni

SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI TERRITORIALI E SPECIALISTICI e TIPOLOGIE DI INTERVENTO A MILANO

Il Comune di Milano attraverso L'Area Territorialità e Sistema di Accesso integrato ai Servizi Sociali esercita le funzioni richiamate come lavoro sociale per rispondere alle esigenze socio-educative e di accompagnamento professionale di genitori e figli con diversi servizi e interventi mirati e programmi specifici in sintesi:

1. **Servizi Sociali Professionali Territoriali**, nove servizi corrispondenti al territorio di ogni Municipio cui afferiscono i cittadini ivi residenti²⁰, ogni servizio è composto da una Responsabile, una Coordinatrice Tecnico metodologica, Assistenti Sociali uno /due Psicologi e uno/due educatori professionali oltre alla struttura amministrativa di supporto, le sedi sono diversificate a seconda dell'ampiezza del territorio di riferimento :

- ❑ **SSPT di 1° livello** - ovvero ad accesso su domanda spontanea del cittadino, attiva la valutazione, accompagnamento e gestione di progetti di intervento sociali, socio-assistenziali e socio-educativi per individui e famiglie, di ogni fascia d'età e bisogno. Connette la rete dei servizi socio-sanitari e sanitari corresponsabili, promuove e gestisce il lavoro di gruppo e il lavoro sociale di comunità .
- ❑ **SSPT di 2° livello** – ovvero su incarico/mandato dell'Autorità Giudiziaria, attiva e gestisce le azioni di valutazione, accompagnamento e gestione degli interventi sociali, socio-educativi e la rete dei servizi socio-sanitari e sanitari corresponsabili per la promozione, protezione e tutela dei diritti delle persone minorenni e delle loro figure adulte di riferimento su diversi mandati dell'Autorità Giudiziaria. Gestisce percorsi di lavoro individuali, di coppia, familiari e di gruppo sia per il recupero di competenze genitoriali, che per l'accompagnamento del minorenne nel percorso di protezione e promozione del suo sviluppo.

2. Servizi Specialistici centrali:

Medicina Generale e Pediatri di libera scelta (vedasi art 21 e 24 e 25 del DPR 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, LEA)

²⁰ Per i minorenni si fa riferimento alla residenza dei genitori come da regolamenti anagrafici e norme di riferimento nazionali art 45 cc e Regionali L. Regione Lombardia 24 dicembre 2013 - n. 19 oltre alla L.328/2000 art 6

- ❑ Pronto Intervento Minori - equipe multidisciplinare, esegue interventi indifferibili in situazioni urgenti e non conosciute dai servizi territoriali, prevalentemente collocamenti di situazioni emergenziali di minori soli e/o minori con madre, anche privi di residenza; collabora nell'individuazione di strutture di accoglienza per l'esecuzione di allontanamenti in applicazione art 403 cc valutati da altre Autorità Pubbliche (es Presidi sanitari o FFOO) se non conosciute dai servizi territoriali o in supporto agli stessi; esegue allontanamenti coatti se prescritti dall'Autorità Giudiziaria con l'ausilio delle FF.OO; collabora con altri servizi dell'Area Diritti e Inclusione (in particolari nuclei stranieri md/minori provenienti da flussi migratori secondari).
- ❑ Gruppo Indagini Centrale - GIC svolge un'analisi multidisciplinare con le famiglie per le quali l'AG rileva un'ipotesi di pregiudizio, segnalata da qualsiasi soggetto pubblico o privato. La valutazione dell'esistenza o meno di rischio/pregiudizio evolutivo per i minorenni coinvolti è intesa sia come individuazione di percorsi possibili di tipo preventivo o protettivo dei minorenni, sia come percorso di sostegno al genitore e presa di coscienza accompagnata a focalizzarsi sui bisogni dei figli/e e sulle possibili strategie per farvi fronte - Il GIC è un equipe multidisciplinare, non psicodiagnostica né psicoterapeutica che lavora in sinergia con le risorse specialistiche dei servizi Sanitari e Sociosanitari di ATS/ASST (vedi nota5) per gli aspetti diagnostici e terapeutici di loro competenza.
- ❑ Servizio Coordinamento Affidi - equipe multidisciplinare, sensibilizza e diffonde la cultura dell'accoglienza familiare di minorenni, incontra, forma e seleziona potenziali affidatari, famiglie, coppie, singoli adulti, interessati alla accoglienza temporanea di bambini e ragazze in difficoltà col proprio nucleo d'origine, che necessitano di un periodo di accoglienza presso altri adulti ma anche di mantenere, ricostruire, i migliori legami possibili con tutta o una parte della propria famiglia d'origine. Riceve le segnalazioni di minorenni che necessitano di accoglienza familiare diversa (diurna, residenziale, nei we o vacanze etc.) dal Servizio Sociale del territorio e connette tale bisogno alle risorse familiari individuate come adeguate alla singola situazione. Attiva i supporti per gli affidatari/affidatarie.
- ❑ Servizio Spazio Neutro servizio deputato alla cura, costruzione e/o ricostruzione di legami familiari in situazione protetta, osservata, accompagnata, sempre disposto dall' AG e svolto da professionisti (operatori mediatori con professionalità diverse). L'intervento è finalizzato al rispetto e al ripristino del diritto di visita e di relazione del minorenne con i propri adulti di riferimento, qualora sia da essi allontanato (separazioni conflittuali, allontanamenti in comunità o famiglia maltrattamenti, patologie degli adulti etc). Il percorso è preceduto dall'ascolto attivo e preparazione del minorenne, dei genitori /incontranti e degli adulti con cui vive il minorenne, da un "ambientamento" dello stesso non solo negli spazi, ma nella relazione con l'operatore di cui deve arrivare a fidarsi per poter effettuare gli incontri. Gli Incontri devono avere un orizzonte temporale finito indicativamente non oltre un biennio, data la eccezionalità dei modi e tempi di relazione professionalmente osservati, non si tratta infatti di uno spazio "di sicurezza" ma di un

intervento socio-educativo molto consistente e emotivamente complesso per ogni partecipante.

- ❑ Servizio Minori Sottoposti a Provvedimento Penale per situazioni senza misure cautelari dette *a piede libero*- equipe multidisciplinare che effettua come prescritto dalla legge l' "indagine di personalità" del minorenni autore di reato e attiva al bisogno accompagnamenti diversi nel percorso giudiziario e percorsi personalizzati e di gruppo di tipo psico-socio-educativo. Il lavoro sia individuale che di gruppo è offerto in parallelo in sinergia anche ai genitori. Segue progetti di Messe alla Prova ove richiesti e offre consulenza ai servizi sociali territoriali per situazioni passate dall'ambito civile al penale minorile.
- ❑ Servizio GIUNCO – Genitori Corresponsabili - micro equipe psico-sociale che offre percorsi mirati all'intero nucleo familiare in diversi setting di coppia, individuali e di gruppo, in situazioni di alta conflittualità genitoriale già gravate da mandati dell'Autorità Giudiziaria, Utilizza vari strumenti e modelli teorici di riferimento tra questi le tecniche di gruppo "*no Kids in the middle*" per percorsi di gruppo ad alta intensità trattamentale del conflitto .
- ❑ Centro Gea - Irene Bernardini - micro-equipe di mediatori Familiari che lavorano con le coppie di genitori di minorenni che si trovano in diverse fasi del loro percorso di separazione, ad accesso spontaneo. l'obiettivo è giungere alla autonoma costruzione di accordi sulla gestione delle proprie funzioni genitoriali - tramite un percorso di accompagnamento esclusivamente agito con gli adulti - sperimentando la capacità di rimanere genitori a tutti gli effetti nonostante l'evento separativo della coppia.
- ❑ Progetto LINK - equipe multidisciplinare specializzata nel il trattamento e gestione delle situazioni conflittuali che coinvolgono figli minorenni in presenza di mandato dell'Autorità Giudiziaria.

a supporto dei servizi di secondo livello Municipali lavora con famiglie in fase di separazione o divorzio con provvedimento dell'A.G. Le equipe multidisciplinari progettano e attivano interventi, in accordo con SSPT inviati, per un tempo definito, orientativamente da 6 ai 12 mesi, volti all'analisi e alla costruzione di un progetto di intervento socio-psico - educativo della situazione, finalizzato a depotenziare le dinamiche conflittuali a favore della valorizzazione di risorse e funzioni genitoriali, a sostegno della rimessa al centro degli interessi/diritti dei bambini/ragazzi e di un loro positivo sviluppo.

L'operatività di tutti i servizi sociali si esplica in colloqui professionali, incontri di rete, visite domiciliari, consultazioni con enti e istituzioni pubbliche e del privato sociale etc. **tutte le attività si svolgono su appuntamento e sono concordate nei luoghi e tempi con gli interessati, beneficiari dell'accompagnamento sociale socio-educativo, o psico-sociale** sia esso individuale, familiare, di gruppo o di comunità. L'Assistente Sociale quale operatore cardine di

detti servizi si adopera per la promozione dei diritti e la protezione dei soggetti fragili nel rispetto delle diversità personali, di ogni soggetto²¹. In ogni organizzazione sono anche presenti strumenti di sostegno al reddito e di supporto al reperimento/mantenimento di un alloggio adeguato alla famiglia con differenti offerte e criteri di selezione.

PRINCIPALI INTERVENTI EDUCATIVI IN AMBITO SOCIALE

Il Servizio Sociale utilizza unità **d'offerta educative e socio-educative** messe a disposizione sia dalla propria organizzazione sia dalla società e dal contesto di vita delle persone al fine di accompagnare le persone nel soddisfare propri bisogni. In particolare il Comune di Milano mette a disposizione dei minorenni e delle loro famiglie, oltre ai propri servizi anche un insieme articolato di unità d'offerta di tipo educativo domiciliari, diurne e residenziali tra cui ricordiamo:

- Servizio Educativo domiciliare - educatori professionali che per specifici tempi durante la settimana affiancano i minorenni e/o i loro adulti di riferimento con obiettivi evolutivi in ogni campo dello sviluppo e della cura quotidiana su progetto di intervento proposto e attivato dal SS condiviso e periodicamente revisionato con la rete di operatori attiva con il nucleo familiare. L'intervento ha differenti focus sia a favore dei minorenni che dei genitori che vengono accompagnati sia in operazioni di accudimento che di apprendimento su come affrontare i bisogni dei figli nelle diverse età dello sviluppo, sia con obiettivi di incremento della capacità responsiva interna che di competenze sociali nel rappresentare i figli/e presso agenzie educative dell'ambiente di vita (es scuola, sanità, associazionismo, sport etc.)

- Centri educativi diurni - Unità d'Offerta costituite da equipe di educatori professionali prevalentemente attive per preadolescenti e adolescenti che puntano sullo strumento del piccolo gruppo seppur con interventi modulari individuali/di gruppo, in spazi appositamente pensati e gestiti dall'ente gestore del Centro Educativo Diurno per Minori detto CeDM, esistono circa 30 CeDM a Milano convenzionati col Comune di Milano. Si

²¹ Codice deontologico dell'Assistente Sociale Art 11 L'assistente sociale promuove opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita della persona, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle loro diverse aggregazioni sociali; ne valorizza autonomia, soggettività e capacità di assunzione di responsabilità, sostenendole nell'uso delle risorse proprie e della società, per prevenire e affrontare situazioni di bisogno o di disagio e favorire processi di inclusione.

Art 27 e 28 28. L'assistente sociale si adopera per contrastare situazioni di violenza, trascuratezza, sfruttamento e oppressione nei confronti di persone di minore età o in condizioni di impedimento fisico, psicologico, di fragilità, anche quando esse appaiano consenzienti, fermi restando gli obblighi di segnalazione o denuncia all'autorità competente previsti dalla legge. 29. La natura fiduciaria della relazione con la persona impone all'assistente sociale di agire con la massima trasparenza. Il professionista informa la persona sui suoi diritti e doveri, sugli impegni reciproci, (...)


propongono ai partecipanti diverse attività post-scolastiche sia a carattere sportivo che ricreativo che di sostegno, secondo un progetto proposto e attivato dal SS condiviso e periodicamente revisionato con la rete di operatori attiva con il nucleo familiare oltre che con i ragazzi. Alcuni centri offrono anche opportunità di confronto, apprendimento e socializzazione rivolte anche per i genitori favorendone legami sociali positivi.

o Comunità educative o familiari o di accoglienza genitore/figlio/a

Unità d'offerta specifiche per l'accoglienza residenziale a medio o lungo termine di piccoli gruppi di bambini in diverse fasce d'età collocate sul territorio cittadino, regionale e non solo e finalizzate alla protezione di minorenni in situazioni di grave pregiudizio tali da doverli allontanare dalla propria famiglia. La Comunità vicaria i genitori per le funzioni quotidiane di cura e di accompagnamento allo sviluppo sempre rispondendo al SS inviante. Il SS in esecuzione di mandato dell'AG sull'idoneo collocamento accompagna il bambino all'inserimento e ne monitora l'evoluzione sostenendo un programma di recupero delle funzioni genitoriali della famiglia d'origine ove possibile per il futuro rientro a casa del figlio. SS e Comunità lavorano in rete con i servizi socio-sanitari e psicologici per il trattamento del trauma (abuso maltrattamento, abbandono) e delle patologie degli adulti ove esistenti (Dipendenze, psicopatologie etc.). L'accoglienza di madre/figlio è sempre disposta dal AG in particolari situazioni al fine di non separare la diade soprattutto in età 0-3 o a protezione del nucleo a fronte di maltrattamenti intrafamiliari et altre fasi acute di difficoltà.

In ogni situazione relativa a minorenni l'apporto educativo oltre che formativo dei diversi gradi del sistema scolastico è essenziale per la costruzione, gestione e valutazione dell'andamento dei programmi di supporto educativo, socio- educativo pertanto il sistema delle Scuole d'Infanzia (Nidi e Infanzia) e della scuola dell'Obbligo ma anche successivo è partner essenziale del SS.

ALLAGATO B



IL SERVIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO
MANTIENE RAPPORTI PERIODICI CON TUTTI I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA, SCUOLA E RETI FORMALI E INFORMALI DEL TERRITORIO, RESTITUISCE A TUTTI I SOGGETTI ATTIVI ANDAMENTO DEL LAVORO SOCIALE, EDUCATIVO IN CORSO .
RELAZIONA ALL'AG

ALLEGATO C

MILANO WELFARE TERRITORIALE SECONDO LIVELLO

<i>Servizio sociale professionale territoriale</i>	MAIL 2 LIVELLO
MUNICIPIO 1	PSS.serviziosociale2livelloM1
MUNICIPIO 2	PSS.serviziosociale2livelloM2
MUNICIPIO 3	PSS.serviziosociale2livelloM3
MUNICIPIO 4	PSS.serviziosociale2livelloM4
MUNICIPIO 5	PSS.serviziosociale2livelloM5
MUNICIPIO 6	PSS.serviziosociale2livelloM6
MUNICIPIO 7	PSS.serviziosociale2livelloM7
MUNICIPIO 8	PSS.serviziosociale2livelloM8
MUNICIPIO 9	PSS.serviziosociale2livelloM9

MILANO WELFARE SPECIALISTICI

<i>SERVIZIO MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE</i>	PSS.penaleminori@comune.milano.it
<i>GRUPPO INDAGINI CENTRALE</i>	PSS.indagini@comune.milano.it
<i>SERVIZIO SPAZIO NEUTRO</i>	PSS.spazioneutro@comune.milano.it
<i>CENTRO GEA Irene Bernardini</i>	PSS.GEA@comune.milano.it
<i>PRONTO INTERVENTO MINORI</i>	PSS.interventominori@comune.milano.it
<i>Servizio Giunco –Genitori Corresponsabili</i>	pss.genitoricorresponsabili@comune.milano.it
<i>Progetto LIMK</i>	PSS.LINK@comune.milano.it

ALLEGATO D

Servizi educativi 0 – 6 anni

I nidi, le sezioni primavera e le scuole dell'infanzia sono servizi educativi che accolgono bambini di età compresa tra 0 e 6 anni e contribuiscono a comporre il Sistema integrato di educazione e di istruzione²².

Il sistema integrato promuove finalità differenti e tra loro integrate:

- promuovere la qualità dell'offerta educativa anche attraverso la qualificazione universitaria del personale educativo e docente, la formazione in servizio e il coordinamento pedagogico;
- agevolare la frequenza dei servizi educativi e promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico di tutti i bambini in età 0/6 anni;
- ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali favorendo la piena inclusione di tutti i bambini e rispettando e accogliendo tutte le forme di diversità;
- sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie;
- favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro dei genitori e la cura dei bambini.

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO 06 DEL COMUNE DI MILANO

I servizi educativi 0/6 del Comune di Milano accolgono oltre 28.000 bambine e bambini in più di 300 strutture distribuite su tutta la città.

Il sistema dei servizi educativi 0/6 anni della città di Milano si articola in servizi educativi e scuole dell'infanzia, come di seguito dettagliato.

1. Servizi educativi

- **nidi d'Infanzia e micronidi**, servizi rivolti alle bambine e ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni. I nidi sono erogati a gestione comunale diretta (in strutture proprie con personale

²²Il Sistema integrato è stato introdotto in Italia dal Dlgs. 13 aprile 2017 n. 65.

Con il D.M. 22 novembre 2021, n. 334, sono state adottate le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei elaborate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, alle quali sono seguiti anche i primi Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43,

comunale), a gestione comunale accreditata (servizi erogati in strutture comunali con personale di Cooperativa), privati accreditati in convenzione con il Comune (in strutture private nelle quali una quota di posti nido viene riservata alle bambine e ai bambini, provenienti dalle graduatorie comunali). In base al numero delle bambine e dei bambini iscritti, ogni Servizio di Nido d'Infanzia si articola in sezioni, raccogliendo i bambini per fasce d'età (sezioni "piccoli" dai 3 mesi ai 12 mesi, sezioni "medio-grandi" dai 12 mesi ai 36 mesi).

Nei nidi d'infanzia viene posta particolare attenzione alla realizzazione progressiva dell'identità individuale delle bambine e dei bambini, alla costruzione della consapevolezza di sé, alla promozione della corresponsabilità educativa con le famiglie e alla valorizzazione delle storie e delle culture di tutti i bambini e delle loro famiglie²³.

- [sezioni primavera](#) accolgono bambini tra i 24 e i 36 mesi e sono solitamente accolte nelle sedi delle scuole dell'infanzia. Le sezioni primavera hanno un progetto educativo specificatamente declinato per la fascia di età alla quale si rivolgono e promuovono

²³ Il Servizio "Nido d'Infanzia" del Comune di Milano fa riferimento, tra gli altri, ai seguenti documenti normativi:

- L. 1044 del 6.12.1971 – Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato
- L.R. 1 del 7.1.1986 – Riorganizzazione e Programmazione dei Servizi Socio - assistenziali della Regione

Lombardia

- L. 285 del 28.8.1997 – Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza
- L. R. 6.12.1999, n. 23 – Politiche regionali per la famiglia
- L. R. 34 del 14.12.2004 – Politiche regionale sui diritti dei minori
- Delibera G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20588 Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia.
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario. (così come modificata ed integrata dalle ll.rr. 33/2009, 7/2010, 2/2012, 8/2013, 19/2013, 7/2015, 22/2015, 23/2015, 38/2015, 35/2016, 17/2018).
- DGR 20588 del 11.02.2005 – Requisiti Servizi sociali per la prima infanzia
- DGR 2929 del 09.03.2020 – Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11.02.2005, n. 20588
- D.G.R. 9 marzo 2020 n. XI/2929 Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni
- D.G.R. 21 dicembre 2020 n. XI/4140 Sperimentazione di un modello d'offerta inclusivo rivolto ai bambini con disabilità Sensoriale frequentanti asili nido, micronidi, pubblici e privati e sezioni primavera della Scuola dell'infanzia, in attuazione delle deliberazioni n. 2426/2019 e n. 3105/2020. Ulteriori Determinazioni.
- Decreto Legislativo 18.8.2000, N° 267 – "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- Legge 328/2000 – "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali"
- Statuto del Comune di Milano
- Circolari Comunali
- Linee di Indirizzo Igienico Sanitarie per i Nidi d'Infanzia

continuità educativa e didattica tanto con i nidi d'infanzia, quanto con le scuole dell'infanzia²⁴;

- **servizi integrativi** hanno un'organizzazione e modalità di funzionamento diversificati. Rispondono al bisogno delle famiglie di strutture educative integrative flessibili, a sostegno tanto della genitorialità, quanto delle prime esperienze di comunità e di socializzazione di bambine e bambini, in un rapporto dialettico di dinamica reciprocità tra famiglie e servizio. Si distinguono in:
 - **Centro Prima Infanzia**, struttura educativa che accoglie, con possibilità di frequenza anche solo per alcuni giorni alla settimana e per un massimo di n. 4 ore al giorno, bambini dai tre mesi ai tre anni. I Centri Prima Infanzia possono prevedere o non prevedere la figura di un adulto accompagnatore. Nel Centro Prima Infanzia il bambino, attraverso proposte e contesti educativi intenzionalmente predisposti, avvia e sviluppa le proprie potenzialità e competenze ed avviare i primi passi verso l'autonomia, mentre i genitori hanno la possibilità di confrontarsi e condividere con altri adulti e con educatori professionisti, domande, esperienze ed eventuali fatiche.
 - **Tempo Per Le Famiglie**, servizio rivolto alle famiglie con bambini in età 0 - 3 anni o 0 - 6 anni, che non fruiscono dei Servizi all'Infanzia, che si pone come centro di supporto e accoglienza alla famiglia e come luogo di incontro e scambio tra adulti e tra bambini e adulti.
 - **Spazio Gioco**, servizio rivolto alle famiglie con bambini nel quale i bambini hanno la possibilità di fare esperienze di gioco e laboratorio, di interagire con altri bambini e con adulti accompagnatori oltre che con gli educatori presenti.

2. Scuole dell'infanzia,

La scuola dell'Infanzia accoglie bambine e bambini dai 3 anni ai 6 anni, residenti nel territorio comunale. La scuola dell'infanzia concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le risorse e i talenti, l'autonomia, la creatività e il desiderio di apprendere. Nel rispetto del ruolo educativo dei genitori, la scuola dell'infanzia contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il nido e con la scuola primaria²⁵.

²⁴ Le sezioni primavera sono state introdotte dall'art. 1 c. 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi. Con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le sezioni primavera sono entrate nel Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni.

²⁵ Tra i testi normativi di riferimento: D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; Decreto Ministeriale 16

Le Unità Educative

I nidi, le sezioni primavera e le scuole dell'infanzia a gestione diretta dislocate su tutto il territorio cittadino sono organizzate in 67 Unità Educative, suddivise nei 9 Municipi della Città. L'organizzazione per Unità Educative promuove le collaborazioni e la realizzazione di percorsi formativi integrati tra nidi e scuole dell'infanzia e sostiene il passaggio di bambine e bambini da un nido alla scuola dell'infanzia della stessa Unità Educativa, a garanzia di un percorso educativo coerente e armonico. Le Unità Educativa hanno una forte connotazione territoriale e sono diventate negli anni, riferimenti e interlocutori importanti per i tanti soggetti dei territori che, a diverso titolo, promuovono e sostengono interventi per l'infanzia e le famiglie: autorità sanitaria, biblioteche, servizi sociali, associazionismo, progettualità territoriali specifiche trovano nelle Responsabili e nelle Unità Educative interlocutori competenti e stabili nel tempo con cui interfacciarsi tanto per necessità specifiche o emergenze, quanto per collaborazioni e integrazioni durature nel tempo.

Ogni Municipio è coordinato da una "Responsabile zonale", una delle Responsabili del Municipio che su base volontaria, si interfaccia in modo diretto e continuativo con le Responsabili zonali degli altri Municipi e con il Coordinamento tecnico pedagogico di Direzione.

Operatori dei servizi

All'interno dei servizi educativi opera il seguente personale:

- **Responsabile dei Servizi/Unità Educativa:** cura la gestione pedagogica e amministrativa dei servizi affidati. Rappresenta i singoli servizi e si relaziona con gli uffici della Direzione dell'Area Servizi all'Infanzia e con i soggetti istituzionali esterni.
- **Personale educativo:** responsabile della progettazione, programmazione e gestione delle attività educative e di cura dei bambini/e frequentanti. Si pongono come sostegno e guida sia al singolo bambino che al gruppo e predispongono le esperienze, regolano e mediano gli interventi, calibrano le proposte nel rispetto dei bisogni e delle potenzialità del singolo e del gruppo. Accolgono adulti e bambini, osservano le relazioni e progettano attività/spazi/materiali consoni ai bisogni rilevati. Il personale educativo aumenta in presenza di bambini disabili, con il ricorso a personale esterno di cooperative/enti a cui può essere affidato il servizio di sostegno e, inoltre, con attribuzione di figure educative, assegnate al singolo servizio, a supporto qualitativo del percorso di crescita dei bambini, in

novembre 2012, n. 254 - Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione; Indicazioni nazionali e nuovi scenari, 22 febbraio 2018 - Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni; Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei".

modo da attuare interventi didattici individualizzati che rispettino i tempi e le competenze di ognuno al fine di favorirne l'inclusione all'interno della sezione e con i gruppi di pari.

- **Personale ausiliario** responsabile dell'igiene e della cura degli ambienti e della struttura; collabora con il personale responsabile ed educativo per garantire un adeguato contesto ambientale e per l'erogazione dei pasti.

Le linee di indirizzo pedagogiche dei servizi all'infanzia 0/6 del Comune di Milano

La progettazione educativa dei servizi educativi 0/6 del Comune di Milano e la declinazione delle attività educative avviene in coerenza con quanto definito dalle "**Linee di indirizzo pedagogiche dei servizi all'infanzia 0/6**" del Comune di Milano che definiscono gli orientamenti pedagogici di tutti i servizi educativi 06 della città di Milano.

FUNZIONAMENTO, ACCESSO e PARTECIPAZIONE AL SISTEMA INTEGRATO 06 DEL COMUNE DI MILANO

Orario di Funzionamento

I Nidi d'Infanzia, le Sezioni Primavera, le Scuole dell'infanzia del Comune di Milano sono aperti nel periodo da settembre a luglio, secondo un calendario stabilito dall'Amministrazione Comunale.

I Nidi d'infanzia, le Sezioni Primavera e le Scuole dell'Infanzia funzionano dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 16.15/16.30, con possibilità di prolungamento dell'orario fino alle 18.00 per le famiglie nelle quali entrambi i genitori sono lavoratori, ovvero in cui il solo genitore è lavoratore se nuclei monoparentali. Gli orari di funzionamento sono specificati nei comunicati di iscrizione che sono pubblicati ogni anno, in cui sono indicate anche le fasce di flessibilità in ingresso e in uscita.

Accesso ai Servizi

L'accesso ai Servizi Educativi per l'Infanzia avviene presentando domanda di iscrizione on line secondo i requisiti, le modalità e le tempistiche indicate in appositi comunicati pubblicati annualmente sul sito Web del Comune di Milano. Di norma, le iscrizioni avvengono tra febbraio e marzo. Le richieste di accesso vengono soddisfatte nei limiti della capienza di ciascuna struttura e sulla base di una graduatoria pubblica cittadina di accesso. I criteri di attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria sono indicati nell'avviso.

Ad iscrizione avvenuta, la frequenza ai Servizi per l'Infanzia è obbligatoria e le rette devono essere corrisposte da tutti gli utenti iscritti, salvo rinuncia dell'iscrizione medesima, presentata per iscritto su apposito modulo.

Per i bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia è prevista la possibilità di deroga all'obbligo scolastico, con il conseguente trattenimento presso il servizio per un ulteriore anno educativo, in casi straordinari di disabilità o di adozione e secondo specifiche procedure²⁶.

Partecipazione delle famiglie

L'Amministrazione Comunale garantisce e promuove la partecipazione dei genitori con modalità diverse e differenziate. Per favorire una progettualità educativa condivisa sono individuati diversi momenti di incontro, quali assemblee, riunioni di sezione, colloqui individuali o incontri tematici, feste e uscite nel territorio extrascolastico o laboratori con i genitori. A livello di rappresentanza, i genitori, eletti nei Consigli di Unità Educativa, compartecipano alla definizione degli indirizzi dell'offerta formativa dei Servizi, promuovendo anche reti territoriali e favorendo il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le famiglie.

²⁶ Vedi nota MIUR n. 1223 del 01.02.22

ALLEGATO E

Area Servizi all'Infanzia		
UFFICIO	TELEFONO	mail
Segreteria Tecnica Direzione Area	02 88462601	ed.infanziadirezione@comune.milano.it
Ufficio Tutela Infanzia	02 88464512	ed.infanziatutela@comune.milano.it
Unità Coordinamento Pedagogico e promozione e sviluppo di Progetti di Innovazione	02 88462627	ed.unitacoordinamento1-4@comune.milano.it

ALLEGATO F

AVVOCATI

nei procedimenti che coinvolgono persone di età minore

PROCEDIMENTI CIVILI

				servizio sociale Comune Milano con cui relazionarsi
TM	adottabilità	Difensore dei genitori ¹ (necessario)	Curatore speciale ² (necessario)	Pronto Intervento/ SSPT 2° livello
	resp genitoriale	Difensore dei genitori ¹ (necessario)	Curatore speciale ² (se conflitto)	Pronto Intervento/Gruppo Indagini Centrale/SSPT 2° livello
	art. 31	Difensore dei genitori ¹		No (salvo aperto proc. a tutela del figlio/a al TM)
	MSNA		Tutore volontario ³	ufficio di servizio sociale dedicato
TO	sep/div	Difensore dei genitori ¹	Curatore speciale ² (se conflitto)	non necessariamente
	Giudice Tutelare		Curatore speciale ² (se conflitto)	non necessariamente

PROCEDIMENTI PENALI

				servizio sociale Comune Milano con cui relazionarsi
TM	per imputato	Difensore (necessario) (di ufficio ⁴ o di fiducia ¹)	se minorenni e conflitto di interessi con genitori: anche Curatore speciale ²	Servizio minori sottoposti a procedimento penale (se a piede libero; se con Misure Cautelari USSM – Ministero) e SSPT di 2° liv se precedenti incarichi in area Civile in collaborazione con USSM. talvolta: Centro giustizia riparativa e mediazione penale
	per persona offesa	Difensore ¹ (non necessario)	se minorenni e conflitto di interessi con genitori: Curatore speciale ²	No (salvo aperto procedimento a tutela al TM) talvolta: Centro giustizia riparativa e mediazione penale
TO	per persona offesa	Difensore ¹ (non necessario)	se minorenni e conflitto di interessi con genitori: Curatore speciale ²	No (salvo aperto procedimento a tutela al TM)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

				servizio sociale Comune Milano con cui relazionarsi
TM	per genitori	Difensore ¹ (non necessario)		SSPT 2° livello
	per ragazzo/a	Difensore ¹ (non necessario)		SSPT 2° livello

Per tutti: CODICE DEONTOLOGICO

¹ non richiesta formazione specifica né specializzazione

² vedi regolamento COA Milano

³ v. elenco COA Milano per MSNA ucraini (ma legge richiede formazione specifica a cura Garante Reg.le)

⁴ legge richiede "specifica preparazione" e elenco a cura COA

ALLEGATO G

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano provvede annualmente a realizzare un Corso di formazione per Avvocati finalizzato a fornire una specifica qualificazione per lo svolgimento della funzione di Curatore Speciale del minore in ambito civile e penale avente fra le finalità quello di mantenere e aggiornare un elenco da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari con i quali è stato siglato un Protocollo d'intesa.

Coloro che, alla conclusione del corso, ottengono l'attestato di frequenza possono chiedere di essere iscritti nell'elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile o penale, sempre tenendo conto del dovere di competenza e di aggiornamento e del prioritario dovere deontologico di lealtà e correttezza.

Al fine di garantire l'affidabilità degli elenchi, il COA ritiene indispensabile predisporre il seguente Regolamento.

Art. 1. Elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile e penale

L'Elenco è composto da coloro che, avendo frequentato proficuamente il Corso di Formazione realizzato annualmente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano attraverso la Fondazione Forense, fanno specifica domanda di iscrizione e dai docenti del corso che ne facciano richiesta.

L'elenco è suddiviso per materia, civile e penale

Il COA elabora e rende noti i principi di deontologia professionale degli iscritti all'Elenco.

Per poter essere iscritti e mantenere l'iscrizione nell'elenco è altresì necessario:

1. aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni
2. non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento, né avere in corso un procedimento disciplinare;
3. non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso a carico;
4. essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi della Cassa Nazionale Forense
5. essere in regola con i crediti formativi
6. essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Milano

Art. 2. Iscrizione all'Elenco

La domanda di iscrizione è formulata sul Modello predisposto dall'Ordine - Fondazione Forense e può essere presentata, purché si abbiano i requisiti di cui all'art.1:

a) da coloro che hanno frequentato proficuamente:

1. il Corso di Formazione realizzato dal COA di Milano con periodicità annuale;
2. un Corso di Formazione realizzato da un'associazione forense che abbia contenuto analogo a quello organizzato dal COA di Milano e approvato e accreditato dallo stesso o dal CNF;
3. un Corso di Formazione realizzato da un Ente Universitario che abbia contenuto analogo a quello organizzato dal COA di Milano e approvato e accreditato dallo stesso o dal CNF;

b) da coloro che nel corso dei cinque anni precedenti la richiesta abbiano esercitato il ruolo di Curatore Speciale del minore in ambito civile o penale in almeno 5 procedimenti diversi (autocertificazione)

Art. 3. Corso di aggiornamento gratuito

Il COA annualmente organizza almeno un corso di aggiornamento gratuito in materia civile e uno in materia penale, prevalentemente nella forma seminariale con un approccio preferibilmente pratico, destinato agli iscritti all'Elenco. La proficua frequenza ad uno di tali corsi è necessaria per la permanenza nell'Elenco.

Art. 4 Cancellazione e esclusione dall'Elenco

L'avvocato è cancellato dall'elenco se vengono meno i requisiti di cui all'art. 1, nn. 2,3,4,5,6 e se non partecipa ad almeno un corso di aggiornamento annuale.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all'Elenco ovvero abbia, senza giustificazione, non accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

Art. 5 La tenuta dell'Elenco

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata, i recapiti telefonici e la foto dell'avvocato se questi ha prestato assenso. L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano che può delegare a tale fine la Commissione Persona Famiglia e Minori. Egli provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione. Contro i provvedimenti del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco è triennale.

ALLEGATO H



ELENCO DI CURATORI SPECIALI DEI MINORI

il Tribunale di Milano, nella persona del Presidente Dott. Roberto Bichi,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella persona del Presidente
Avv. Remo Danovi,

premesso

- che l'Ordine degli Avvocati si è adoperato fin dall'inizio per la formazione degli avvocati interessati alla nomina come curatori speciali dei minori, raccogliendo anche la sollecitazione del Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Milano (Dott.ssa Anna Maria Caruso);
- che, a tal fine, l'Ordine ha organizzato un corso di preparazione e aggiornamento professionale cui hanno partecipato quali docenti anche i magistrati delle sezioni interessate alle nomine dei curatori speciali dei minori, predisponendo appositi elenchi in ambito civile e penale e un Regolamento per la formazione e la tenuta di detti elenchi;
- che gli elenchi così predisposti sono resi disponibili per i giudici del Tribunale, per poter agevolare la nomina di professionisti idonei a garantire correttezza, competenza e impegno necessari;
- che l'Ordine degli Avvocati di Milano si impegna a rinnovare periodicamente (ogni anno) gli elenchi degli avvocati ritenuti idonei all'attività di curatore speciale dei minori, anche a seguito di corsi di aggiornamento obbligatori e prove attitudinali;
- che l'incarico di curatore speciale dei minori richiede l'adempimento di incombenze delicate, che necessitano di particolari competenze giuridiche;



- che il Tribunale di Milano è interessato a tale iniziativa collaborativa con l'Ordine degli Avvocati per l'individuazione di un elenco di professionisti selezionati cui affidare le procedure per la curatela dei minori;

- che tale elenco non determina alcun vincolo di esclusività;

si conviene

1. L'Ordine degli Avvocati di Milano predispose due elenchi di avvocati in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento, approvato dal Consiglio con delibera del 20 aprile 2017, che hanno frequentato proficuamente il Corso di Formazione, realizzato annualmente attraverso la Fondazione Forense e hanno fatto specifica richiesta di iscrizione al fine di assumere l'incarico di curatore speciale del minore in ambito civile e in ambito penale.
2. L'Ordine degli Avvocati di Milano si impegna periodicamente a inviare al Presidente del Tribunale di Milano e ai Presidenti delle Sezioni GIP, IX civile e IX bis civile gli elenchi aggiornati degli Avvocati ritenuti idonei, anche a seguito delle necessarie periodiche verifiche dell'Ordine e degli aggiornamenti formativi.
3. Gli avvocati inseriti negli elenchi, previa valutazione delle richieste presentate da parte dei Consiglieri delegati dall'Ordine, sono consapevoli del particolare dovere di competenza e deontologico di lealtà e correttezza.
4. Il Presidente del Tribunale di Milano diffonderà ai propri magistrati gli elenchi forniti dall'Ordine per la scelta dei professionisti come curatori speciali, nel rispetto di criteri di rotazione e trasparenza in considerazione della tipologia della procedura esaminata e dell'esperienza indicata.

Milano, 7 febbraio 2018

Il Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Remo Danovi

Il Presidente
del Tribunale Ordinario di Milano
Roberto Bichi